

Codice DB1603

D.D. 11 novembre 2014, n. 775

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. DI TRIA FEDERICA.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

l'articolo 34 bis, al comma 2, stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della l. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la DD n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda della signora DI TRIA FEDERICA (Prot. 11074 in data 30.09.2014) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della l. 174/2005;

con suddetta istanza DI TRIA FEDERICA dichiarava di aver svolto un periodo di apprendistato, da 02.10.2007 a 31.12.2012, presso imprese del settore, Salina e Luca Style, e di avere successivamente prestato attività lavorativa, come dipendente, inquadramento al 4° livello del C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere, da 01.01.2013 a 31.07.2014, presso l'impresa Luca Style (cf: 01964430027);

con determinazione n. 703 del 21.10.2014 era respinta suddetta istanza, perché DI TRIA non aveva dimostrato un periodo di inserimento di attività lavorativa qualificata (3° livello del C.C.N.L. di categoria) di un anno, da effettuare nell'arco di due anni, successivo al rapporto di apprendistato;

il 05.11.2014 DI TRIA produceva apposita certificazione del Centro per l'impiego di Vercelli (stampa 29.10.2014) relativa alla rettifica della trasformazione dell'apprendistato a contratto a tempo indeterminato e relativo inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. di categoria con decorrenza 01.01.2013;

atteso che:

per esercitare l'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'art 3, c. 1 della Legge 174/2005 occorre apposita abilitazione professionale che si consegue previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria;
Il periodo di inserimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta in qualita' di: titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

considerato che:

DI TRIA FEDERICA ha dimostrato lo svolgimento di un periodo di attività lavorativa qualificata di un anno e relativo inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. di categoria successivo al rapporto di apprendistato;

l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto (estratto conto Previdenziale, cedolini, certificazione CPI di Vercelli del 29.10.2014) sono conservati presso la Direzione Attività produttive- Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRETTORE

visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

visto l'art. 95 dello Statuto Regione Piemonte

vista la L.R. n. 23/2008

vista la L. R. n. 1/2009 s.m.i.

vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale)

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241

vista la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione

visto il D.lgs n. 14 marzo 2013, n. 33

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di annullare la determinazione n. 703 del 21.10.2014 relativa al diniego dell'istanza volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della l. 174/2005;

di ammettere DI TRIA FEDERICA (omissis) al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) della l. 174/2005 per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del Dlgs. 33/2013.

Il Direttore Regionale Vicario
Lucia Barberis